COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N. _____**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 Reg. Delib.

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 L.R. 12/2005 - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
FUMASONI VALERIO	SINDACO	si	
TAVELLI GIORGIO	VICESINDACO	si	
DAGHI MICAELA	ASSESSORE	si	
BASSI MICHELA	ASSESSORE		si
ACHILLI MAURO	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina Cerri** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

L' **Ing. Valerio FUMASONI** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio,e s.m.i. che recita:

"Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'*articolo 146*, comma 6.
Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147e 159".

VISTO l'art. 81 della L.R. 12/2005 e s.m.i. "Istituzione delle commissioni per il paesaggio" che dispone che:

"Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.
Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d'area
La commissione si esprime obbligatoriamente:

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli *articoli* 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente

VISTA la D.G.R. 6 agosto 2008, n. 8/7977 avente per oggetto: "Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

VISTI altresì i "Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall'art. 146 – comma 6 – del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia) di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/7977;

RITENUTO di dover procedere all'istituzione della Commissione per il Paesaggio secondo quanto disposto con D.G.R. n. 8/7977, conformemente ai criteri di cui al sopraindicato Allegato 1;

RICHIAMATO il Regolamento edilizio approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 28.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare il titolo 3° (La Commissione per il Paesaggio);

VISTO in particolare l'art. 1 che disciplina la nomina della Commissione per il Paesaggio sulla base dei curricula presentati;

RITENUTO di dare all'ufficio le indicazioni in merito alla procedura da seguire per l'individuazione dei soggetti competenti da includere nella commissione in oggetto:

a) pubblicazione avviso albo on line e inoltro dello stesso agli Ordini professionali e Albi professionali
b) esame e comparazione dei relativi curricula e relativa individuazione
c) in caso di parità di requisiti presentazione di una rosa di nominativi alla Giunta che individuerà i componenti la Commissione

DATO ATTO che trattandosi di mero atto di indirizzo non richiede di essere corredato dei relativi pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli:

D E L I B E R A

DI DARE le seguenti indicazioni in merito alla procedura da seguire per l'individuazione dei soggetti competenti da includere nella commissione in oggetto:

a) pubblicazione avviso albo on line e inoltro dello stesso agli Ordini professionali e Albi professionali
b) esame e comparazione dei relativi curricula e relativa individuazione
c) in caso di parità di requisiti presentazione di una rosa di nominativi alla Giunta che individuerà i componenti la Commissione

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 264/2000.